

**Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Misure afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura.**

***DOCUMENTO di CONSULTAZIONE***

## Premessa

Con il procedimento avviato con delibera n. 16/2023, del 27 gennaio 2023, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ha inteso definire, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali.

Nell'ambito di tale procedimento, in seguito agli approfondimenti svolti dagli Uffici, l'Autorità ha indetto, con delibera n. 130/2023 del 27 luglio 2023, una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione recante le misure concernenti il contenuto minimo dei citati diritti.

Le valutazioni svolte sugli esiti della citata consultazione<sup>1</sup> e dell'audizione di fronte all'Autorità, gli approfondimenti degli Uffici, nonché le ulteriori interlocuzioni<sup>2</sup>, hanno evidenziato, con specifico riguardo alle misure di regolazione afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione – di cui alla Misura 9, punti 4, 5 e 6 e alla Misura 10, dello schema di atto di regolazione posto in consultazione con la citata delibera n. 130/2023 – la necessità, anche tenuto conto delle rilevanti finalità perseguite, di effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni, anche tramite una fase di consultazione dedicata.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, con la delibera n. 91/2024 del 26 giugno 2024, l'Autorità ha, tra l'altro, prorogato il termine per la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 16/2023, fissandolo, per le misure afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione, al 31 marzo 2025.

Nel frattempo, con delibera n. 132/2024 del 26 settembre 2024, l'Autorità ha approvato le *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali"*. La Misura 8.1 di tale provvedimento dispone: *"Gli utenti hanno diritto al rimborso integrale o parziale del pedaggio secondo meccanismi di rimborso correlati alla presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale, definiti dall'Autorità con successivo provvedimento"*.

L'Autorità ha pertanto ritenuto di sottoporre lo schema di atto di regolazione recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti anche di natura risarcitoria che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Misure afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura"* ad una fase di consultazione dedicata, al fine di acquisire le osservazioni e le proposte dei soggetti interessati.

---

<sup>1</sup> Alla quale hanno partecipato, inviando i propri contributi scritti, 24 concessionari autostradali, 5 associazioni dei consumatori e 5 altri soggetti (associazioni di categoria, Enti); detti contributi, in relazione ai quali non sono stati evidenziati profili di riservatezza, sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dell'Autorità.

<sup>2</sup> Cfr. comunicazione AISCAT prot. 42768/2024 del 24 aprile 2024.

Alla consultazione appena citata hanno partecipato, inviando i propri contributi scritti, 21 concessionari autostradali, 9 associazioni dei consumatori, 2 associazioni di categoria e 2 altri soggetti; detti contributi, in relazione ai quali non sono stati evidenziati profili di riservatezza, sono stati pubblicati, come di consueto, sul sito web istituzionale dell'Autorità<sup>3</sup>.

Considerata la numerosità dei suddetti contributi ricevuti, il carattere particolarmente innovativo delle misure proposte, nonché gli esiti dell'audizione, tenutasi il 28 maggio 2025, di fronte al Consiglio dell'Autorità, e gli ulteriori approfondimenti sugli elementi istruttori acquisiti, è emersa la necessità di apportare alle misure poste in consultazione, oltre ad esplicitazioni e specificazioni, anche alcune modifiche, segnatamente con riguardo alle definizioni, all'individuazione dei presupposti del diritto al rimborso, al meccanismo di calcolo e alle modalità di erogazione, nonché relativamente al recupero, da parte dei concessionari, dei relativi costi. Nel frattempo, il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato, con delibera n. 122/2025 del 24 luglio 2025, al 14 novembre 2025.

Tanto premesso, l'Autorità ritiene di sottoporre lo schema di atto di regolazione recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti anche di natura risarcitoria che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Misure afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura"* ad una ulteriore fase di consultazione, al fine di acquisire le osservazioni e le proposte dei soggetti interessati relativamente, in particolare, ai profili evidenziati negli spunti di consultazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014.

---

<sup>3</sup> Alla pagina: <https://www.autorita-trasporti.it/consultazioni/consultazione-sul-documento-misure-concernenti-il-contenuto-minimo-degli-specifici-diritti-anche-di-natura-risarcitoria-che-gli-utenti-possano-esigere-nei-confronti-dei-concessionari-autost/>.

**Schema dell'atto di regolazione****Integrazioni alla Misura 2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 132/2024****(Definizioni)**

1. Alla Misura 2.1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

«ff) **fornitore dei servizi di pedaggio**: il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione"*;

gg) **lunghezza del cantiere o del segmento di cantiere**: è la lunghezza calcolata tra la segnalazione stradale di inizio del cantiere o del primo segmento di cantiere e la segnalazione stradale di fine del cantiere o dell'ultimo segmento di cantiere, effettuata in conformità alla normativa tecnica applicabile. Per i cantieri mobili si considera la lunghezza media pesata sul tempo di permanenza del cantiere nella fascia oraria di percorrenza dell'utente;

hh) **tariffa km applicata all'utenza**: è la somma della tariffa unitaria base di competenza, dell'integrazione di cui all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, come integrato dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e della quota Iva;

ii) **scostamento orario**: è la differenza tra il tempo medio di percorrenza effettivo e il tempo di percorrenza alla velocità a flusso libero;

jj) **scostamento orario da cantiere**: è la quota parte dello scostamento orario imputabile alla presenza di cantieri, con esclusione degli allungamenti dei tempi di percorrenza causati da incidenti verificatisi in aree prive di cantieri o al di fuori delle perturbazioni connesse o provocate dai cantieri stessi, o da emergenze meteo o idrogeologiche. Se non calcolabile si assume pari allo scostamento orario.».

**Modifiche alla Misura 4 dell'Allegato "A" alla delibera n. 132/2024****(Diritto all'informazione relativa al viaggio)**

La lettera d) della Misura 4.6 è sostituita dalla seguente:

«d) come verificare se sussistono le condizioni per ottenere i rimborsi di cui alla Misura 8-bis, con indicazione delle modalità di calcolo e di erogazione.».

Si richiedono osservazioni ed eventuali proposte in merito alle nuove definizioni di cui alle lettere ii) e jj) e alle modifiche alla **Misura 4.6 dell'Allegato "A" alla delibera n. 132/2024**.

**Modifica alla Misura 5 dell'Allegato "A" alla delibera n. 132/2024****(Modalità con cui sono rese le informazioni e coordinamento tra i concessionari)**

Alla Misura 5.6, dopo le parole: «dell'App unica», sono aggiunte le seguenti: «, nonché all'applicazione dei meccanismi di rimborso in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione di cui alle Misure 8-bis e 8-ter».

Si richiedono osservazioni ed eventuali proposte in merito alle modifiche alla **Misura 5.6 dell'Allegato "A" alla delibera n. 132/2024**.

**Modifica alla Misura 8 dell'Allegato "A" alla delibera n. 132/2024****(Applicazione del pedaggio, programmazione dei cantieri e diritto al rimborso in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura)**

Al comma 8.3, le parole «dall'Autorità con successivo provvedimento», sono sostituite con le parole: «dalle Misure 8-bis e 8-ter».

**Misura 8-bis****(Meccanismo di rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura)**

1. L'utente ha diritto al rimborso, parziale o integrale, del pedaggio, secondo quanto previsto dalla presente misura, al verificarsi di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura, dovute all'installazione di cantieri, qualora il percorso autostradale  $p$  effettuato comprenda almeno una tratta elementare interessata dalla presenza di uno o più cantieri non emergenziali, intesa, per i sistemi chiusi, come il segmento di rete sui cui insistono i medesimi cantieri delimitato da due stazioni e, per i sistemi semi-chiusi e aperti, il segmento di rete su cui insistono i cantieri delimitato dal primo ingresso/stazione e dalla prima uscita/stazione disponibili.
2. Qualora il percorso effettivo dell'utente non sia rilevabile, il concessionario considera comunque, ai fini del calcolo del rimborso, il percorso convenzionalmente rilevante ai fini del pagamento del pedaggio. Per i sistemi semi-chiusi e aperti, qualora non sia individuabile l'effettiva stazione di ingresso o di uscita dell'utente, il percorso  $p$  rilevante per il calcolo del rimborso è quello compreso tra la stazione (o il portale) in uscita o in ingresso, e il primo ingresso che precede il cantiere o uscita che lo segue.
3. Il rimborso  $R_p$  è calcolato come sommatoria dei rimborsi maturati per ciascuna delle tratte elementari incluse nel percorso  $p$  effettuato dall'utente dove sono presenti i cantieri di cui al punto 1, oltre a una componente incrementale calcolata in funzione dello scostamento orario generato dai cantieri presenti su tale percorso, e si applica:
  - a) per i percorsi fino a 30 km, indipendentemente dallo scostamento orario;
  - b) per percorsi di lunghezza superiore a 30 km e fino a 50 km, in presenza di uno scostamento orario  $\bar{s}_p$  maggiore o uguale a 10 minuti;

- c) per percorsi di lunghezza superiore a 50 km, in presenza di uno scostamento orario  $\bar{s}_p$  maggiore o uguale a 15 minuti.
4. Ai fini di cui al punto 3:
- lo scostamento orario  $\bar{s}_p$  per il percorso  $p$  effettuato dall'utente è dato dalla somma degli scostamenti orari delle tratte elementari che compongono il percorso stesso, calcolati da ciascun concessionario  $c$  coinvolto, come differenza tra il tempo medio di percorrenza effettivo e il tempo di percorrenza alla velocità a flusso libero per tipologia di veicolo (leggero/pesante) e per tratta elementare;
  - il rimborso relativo a ciascuna tratta elementare  $m$  dove è presente un cantiere, inclusa nel percorso  $p$  dell'utente, è calcolato come prodotto tra l'impatto aggregato dei cantieri nella tratta elementare  $m$  e la tariffa al km applicata all'utenza per la medesima tratta elementare  $m$ ;
  - l'impatto aggregato dei cantieri  $IC_{m,p}^*$  è calcolato come sommatoria del prodotto tra gli impatti di ciascun segmento di cantiere, moltiplicati per la lunghezza del segmento, e per il coefficiente di durata del cantiere;
  - l'impatto di ciascun segmento di cantiere è calcolato in funzione del numero di corsie di marcia occupate dal cantiere, o dal flusso veicolare proveniente, in deviazione, dalla carreggiata opposta, nonché, tramite appositi coefficienti, della presenza di una deviazione del traffico sulla carreggiata opposta, della chiusura della corsia di emergenza, e della presenza di corsie con larghezza ridotta a causa del cantiere, rapportati al numero di corsie di marcia disponibili al traffico, tenendo conto, altresì, dell'eventuale apertura al traffico della corsia di emergenza;
  - il coefficiente di durata del cantiere è calcolato come rapporto tra durata effettiva del cantiere  $n$  in minuti nella fascia oraria  $h$ , corrispondente al periodo di percorrenza del percorso  $p$  dell'utente, e la disponibilità totale in minuti nella medesima fascia oraria  $h$ , intesa come l'intervallo di ore intere consecutive o frazioni di ore non inferiori a 15 minuti, che contiene completamente il periodo di percorrenza del percorso  $p$  da parte dell'utente;
  - la componente incrementale  $CI_{p,cant}$  del rimborso  $R_p$  in funzione dei tempi di percorrenza è calcolata come rapporto tra lo scostamento orario da cantiere  $\bar{s}_{p,cant}$ , relativamente a tutti i cantieri presenti anche solo parzialmente sul percorso  $p$  effettuato dall'utente, e la sommatoria, per ciascun concessionario coinvolto, dei tempi di percorrenza alla velocità a flusso libero, riferiti a tutta la lunghezza di ciascun cantiere  $n$ , presente anche solo parzialmente nel percorso  $p$  dell'utente;
  - lo scostamento orario da cantiere  $\bar{s}_{p,cant}$ , calcolato da ciascun concessionario  $c$  per i cantieri di propria competenza, è dato dalla differenza tra il tempo medio di percorrenza effettivo per il cantiere  $n$  incluso anche solo parzialmente nel percorso  $p$  dall'utente e il tempo di percorrenza alla velocità a flusso libero per tipologia di veicolo (leggero/pesante) per la lunghezza del cantiere  $n$  incluso, anche solo parzialmente, nel percorso  $p$  dell'utente. Qualora un concessionario  $c$  non sia in grado di determinare lo scostamento orario da cantiere, lo stesso si assume, per tale concessionario, pari allo scostamento orario  $\bar{s}_p$  di cui alla precedente lettera a).
5. Qualora il concessionario non sia in grado di calcolare lo scostamento orario da cantiere  $\bar{s}_{p,cant}$ , né lo scostamento orario  $\bar{s}_p$ , il rimborso è applicato, da tale concessionario, a tutti i cantieri di cui

- al punto 1, e la componente incrementale  $CI_{p,cant}$  del rimborso  $R_p$  è determinata, in via transitoria, come la sommatoria degli impatti di ciascun segmento di cantiere  $IC_{n,i}$  presente sul percorso dell'utente, fino al completamento dell'adeguamento dei sistemi, da effettuarsi entro il termine di cui dalla Misura 14.5, lettera b).
6. Per il calcolo del rimborso di cui al precedente punto 3, nonché degli elementi di cui al punto 4, lettere da a) a g), i concessionari applicano le formule di cui all'**Annexo 1** alle presenti misure, di cui forma parte integrante e sostanziale.
  7. Ai fini del calcolo dello scostamento orario  $\bar{s}_p$  e dello scostamento orario da cantiere  $\bar{s}_{p,cant}$ , di cui al punto 4, i concessionari:
    - a) determinano e comunicano all'Autorità i valori di velocità a flusso libero, non superiori ai valori di velocità massima consentita, per tutte le tratte elementari gestite e per tipologia di veicolo (leggero/pesante), informando ad ogni variazione di tale valore l'Autorità, tramite specifica relazione tecnica;
    - b) per la rilevazione del tempo medio di percorrenza effettivo  $\bar{T}_{eff,m}$  riferito alla tratta elementare  $m$  inclusa nel percorso  $p$  dell'utente, e del tempo medio di percorrenza effettivo  $\bar{T}_{eff,n}$  riferito al cantiere  $n$ , considerano un campione rappresentativo di utenti il più possibile omogeneo e statisticamente significativo, numericamente adeguato e coerente nel tempo, garantendo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
    - c) comunicano all'Autorità la metodologia di rilevazione dei tempi medi di percorrenza applicata e le relative fonti dati utilizzate, nonché ogni successiva eventuale variazione.
  8. Nel caso di eventi perturbativi alla regolare circolazione che comportino situazioni di traffico bloccato, l'utente ha comunque diritto al rimborso del pedaggio relativo alla tratta o alle tratte elementari interessate dall'evento, pari almeno al:
    - a) 50% nel caso di traffico bloccato di durata compresa tra 120 e 179 minuti;
    - b) 75% nel caso di traffico bloccato di durata compresa tra 180 e 239 minuti;
    - c) 100% nel caso di traffico bloccato di durata pari o superiore a 240 minuti.
  9. Fermo restando il diritto al rimborso di cui ai punti 1 e 8 per i mesi di utilizzo, l'utente titolare di abbonamento ha comunque diritto, a fronte della presenza di cantieri, previa volontaria rinuncia da comunicarsi con le modalità indicate nella carta dei servizi e nelle condizioni di abbonamento, al rimborso della quota parte di abbonamento non fruita.
  10. Il rimborso di cui ai punti 1 e 8 della presente Misura non è dovuto qualora l'importo complessivo dello stesso risulti inferiore a 10 centesimi di euro, o in presenza di provvedimenti di riduzione del pedaggio connessi alla presenza di cantieri applicati a tutti i veicoli in transito.

Si richiedono osservazioni ed eventuali proposte circa la Misura 8-bis.

Si richiede, in particolare, di fornire indicazioni motivate in merito:

(i) all'adeguatezza della soglia di scostamento orario individuata per l'applicazione del meccanismo ai percorsi superiori ai 30 km (10/15 minuti, a seconda della lunghezza del percorso),

esprimendosi anche in merito alla possibilità, in alternativa alla formulazione proposta: (a) per percorsi fino a 30 km, di fissare una soglia di scostamento orario di 5 minuti, (b) di esprimere, indipendentemente dalla lunghezza del percorso, una soglia di scostamento orario in percentuale rispetto al tempo di percorrenza alla velocità a flusso libero (es. 30%), ferma restando una soglia di scostamento orario minimo non inferiore a 5 minuti e non superiore a 15 minuti;

(ii) alla tipologia e valore delle variabili individuate;

(iii) alle modalità per la determinazione dello scostamento orario e dello scostamento orario da cantiere.

Si chiede altresì di indicare quali condizioni possono eventualmente determinare valori di velocità a flusso libero inferiori alla velocità massima consentita.

### **Misura 8-ter**

#### **(Modalità di rimborso)**

1. Ai fini di quanto previsto alla Misura 8-bis, i concessionari sono tenuti a predisporre un sistema unico e integrato di rimborso del pedaggio agevolmente accessibile, in maniera non discriminatoria, a tutte le categorie di utenti.
2. Il rimborso di cui alla Misura 8-bis.1 è notificato agli utenti registrati tramite la App unica entro 10 giorni dall'effettuazione del viaggio, ed accumulato quale credito elettronico, da erogare al raggiungimento dell'importo minimo di 1 Euro:
  - a) in caso di utilizzo di sistemi di telepedaggio, tramite il fornitore del servizio di pedaggio, al quale il concessionario trasmette gli opportuni flussi informativi, entro i successivi 5 giorni;
  - b) in caso di pagamento tramite la carta bancaria già indicata all'atto della registrazione alla App unica, tramite la medesima carta, entro i successivi 5 giorni;
  - c) negli altri casi, su richiesta dell'utente, a mezzo bonifico o carta bancaria, entro 10 giorni dalla richiesta.
3. Per gli utenti non registrati e per il rimborso di cui alla Misura 8-bis.8, il concessionario garantisce più canali per l'invio della richiesta di rimborso, tra i quali almeno una specifica sezione del sito web, nonché un numero telefonico o punti fisici di assistenza per la consegna o l'invio della stessa. Indipendentemente dal canale utilizzato, all'atto della richiesta è rilasciata all'utente apposita ricevuta o comunicato un codice univoco identificativo. Entro 20 giorni dalla richiesta il concessionario comunica il rigetto motivato, o l'accoglimento della stessa, e l'importo dovuto a titolo di rimborso, da erogare, al raggiungimento dell'importo minimo di 1 Euro, entro i successivi 10 giorni.
4. Il concessionario è tenuto a fornire, su richiesta dell'utente che abbia percorso una o più tratte elementari interessate dalla presenza di cantieri di cui alla Misura 8-bis.2, presentata con le modalità di cui alla Misura 10 entro 12 mesi dal viaggio, gli elementi informativi necessari a verificare i presupposti del diritto al rimborso, ivi inclusa la modalità di determinazione della velocità a flusso libero per la tratta interessata e di rilevazione dei tempi medi di percorrenza, e la correttezza del relativo calcolo. Per le finalità di cui al periodo precedente, il concessionario è tenuto ad archiviare i dati in un sistema informatico sicuro (BDMS) che permetta di mantenere

l'integrità delle informazioni, conservandoli per un periodo di tempo congruo, comunque non inferiore a 24 mesi a partire dalla data di fine cantiere o, in caso di reclamo, dalla data di presentazione del reclamo. I dati archiviati dovranno essere messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità.

Si richiedono osservazioni ed eventuali proposte circa le modalità di erogazione dei rimborsi descritte alla Misura 8-ter.2, e alla congruità delle tempistiche individuate.

Si richiede di illustrare dettagliatamente le eventuali problematiche di carattere tecnico nell'applicazione della Misura, fornendo a tal fine ogni evidenza ed informazione utile, anche in relazione alla possibilità di utilizzare le modalità di scambio dei flussi informativi già in uso nell'ambito della Convezione di interconnessione.

### **Modifiche e integrazioni alla Misura 14 dell'Allegato "A" alla delibera n. 132/2024**

#### **(Pubblicazione dei dati nel Portale dell'Autorità e disposizioni finali)**

1. La Misura 14.4 è sostituita dalla seguente:

«Gli importi complessivi annui a consuntivo derivanti dall'applicazione delle presenti misure sono contabilizzati separatamente nell'ambito dei pertinenti sistemi tariffari di pedaggio, distinguendo tra:

- a) costi di gestione;
- b) indennizzi a utenti;
- c) rimborsi di cui alla Misura 8-bis.1;
- d) rimborsi di cui alla Misura 8-bis.8.

Gli importi di cui alla lettera a) possono essere recuperati dai concessionari tramite il pedaggio, secondo le modalità e i criteri di ammissibilità previsti dai sistemi tariffari ART.

Gli importi complessivi annui a consuntivo corrisposti agli utenti per gli indennizzi di cui alle Misure 7.4 e 12.1, non possono essere in alcun modo recuperati dai concessionari tramite il pedaggio. Tali valori sono comunicati all'Autorità con cadenza annuale.

Relativamente ai importi di cui alle lettere c) e d) si applica quanto previsto dai successivi punti da 6 a 9.».

2. Dopo la Misura 14.4, sono aggiunte le seguenti Misure:

«5. Le Misure 8-bis e 8-ter si applicano alle nuove concessioni, nonché alle concessioni in essere attraverso atti aggiuntivi stipulati tra concedente e concessionario in occasione del primo aggiornamento o revisione del piano economico-finanziario del concessionario, e comunque:

- a) per i percorsi *p*, effettuati dall'utente, il cui punto di ingresso e di uscita insiste su tratte gestite dal medesimo concessionario, entro e non oltre il 1° aprile 2026;

- b) per i percorsi *p*, effettuati dall'utente, indipendentemente dal punto di ingresso e di uscita, entro e non oltre il 1° agosto 2026.

Fino al 31 luglio 2026, nel caso in cui non siano ancora implementate le relative funzionalità della App unica, la notifica del diritto al rimborso di cui alla Misura 8-*ter*.1 avviene tramite l'applicazione mobile già eventualmente in uso da parte del concessionario o, in mancanza, tramite apposita sezione del sito web.

6. Gli importi corrisposti agli utenti per i rimborsi di cui alla Misura 8-*bis*.1 non possono essere recuperati dai concessionari tramite il pedaggio.

7. In deroga a quanto previsto al punto 6, per le sole concessioni vigenti al momento dell'adozione delle presenti misure, gli importi complessivi annui a consuntivo corrisposti agli utenti per i rimborsi di cui alla Misura 8-*bis*.1 possono essere recuperati dai concessionari tramite il pedaggio, limitatamente ai primi 5 anni di applicazione in conformità al punto 5, secondo la seguente progressione:

- a) il primo anno, nella misura del 100%;
- b) il secondo anno nella misura dell'80%;
- c) il terzo anno nella misura del 60%;
- d) il quarto anno nella misura del 40%;
- e) il quinto anno nella misura del 20%.

Tali importi sono ammissibili al riconoscimento secondo le modalità previste dai sistemi tariffari ART, fatte salve le valutazioni del concedente in merito al corretto adempimento degli obblighi normativi e contrattuali.

Sono comunque fatte salve le valutazioni del concedente in applicazione dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

8. Gli importi complessivi annui a consuntivo corrisposti agli utenti per i rimborsi di cui alla Misura 8-*bis*.8 possono essere recuperati dai concessionari tramite il pedaggio, secondo le modalità previste dai sistemi tariffari ART, sulla base di una specifica rendicontazione per singolo evento, esclusivamente ove il concessionario dimostri che l'evento perturbativo sia riconducibile a cause di forza maggiore e non sia dovuto all'installazione di cantieri, nonché di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi di cui alla Misura 4.1, lettera c), e 4.4, e di aver posto in essere tutte le azioni di propria competenza per la risoluzione del blocco.

9. Anche ai fini della pubblicazione di cui al punto 1, ciascun concessionario comunica all'Autorità, entro il 1° giugno di ciascun anno, gli importi complessivi annui a consuntivo corrisposti agli utenti per i rimborsi di cui alle Misure 8-*bis*.1 e 8-*bis*.8 nell'anno precedente, disaggregati per tratta autostradale gestita, e la quota parte dei medesimi rimborsi per cui ha richiesto il riconoscimento, ai sensi dei precedenti punti 7 e 8, nonché gli importi complessivi annui relativi ai rimborsi maturati ma non liquidati per mancato raggiungimento della soglia di 1 euro ai sensi della Misura 8-*ter*.2.».

Si richiedono osservazioni ed eventuali proposte in merito alle previsioni integrative alla **Misura 14**.